14 (ex 15) Comunicazione avvenuta iscrizione a libro genealogico o a registro anagrafico di allevamenti ed equidi

Le ANA e l'AIA di cui alla Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche, e l'UNIRE, registrano in BDE:

- Il codice del libro genealogico o del registro anagrafico;
- Il codice di iscrizione del singolo equide al predetto libro genealogico o registro anagrafico

Responsabile della comunicazione: ANA, AIA e UNIRE.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: AIA, ANA e UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
- L'equide di cui si comunica il codice di iscrizione al libro genealogico o al registro anagrafico deve essere già registrato in BDE;
- Il codice del libro genealogico o del registro anagrafico deve essere tra quelli codificati.

Post condizioni:
- storicizzazione in BDE della situazione preesistente;
- aggiornamento dell'anagrafica dell' equide in BDE;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

15 (ex 16)Identificazione e registrazione dei puledri mediante transponder e codice UELN

15.1 Transponder

I transponder devono essere conformi agli standards ISO 11784 ed ISO 11785 e devono contenere un "Codice transponder" elettronico a 64 bit. La struttura del "Codice transponder" a 64 bit è riportata nell'allegato n. 4 unitamente alle caratteristiche tecniche che devono possedere tali identificativi.

Il fornitore di transponder, individuato dall'UNIRE a seguito di apposita gara d'appalto ad evidenza pubblica, provvede a consegnare alla medesima UNIRE, all'AIA, alle ANA e alle APA il materiale secondo le indicazioni che riceve dall'UNIRE stessa.

La BDE deve consentire la registrazione di eventuali codici di transponder di diverso formato utilizzati per l'identificazione di equidi prima del 1.1.2007. In particolare i codici del transponder esadecimali (dieci caratteri alfanumerici). Il codice transponder identifica univocamente l'equide e deve essere utilizzato per ogni comunicazione ufficiale (certificati, rapporti di prove, ecc) che riguarda il segnalamento dell'equide cui si riferisce.

15.2 Lettori di transponder (Transceiver)

Da un punto di vista operativo in Italia sono in libero commercio, oltre ai lettori di *transponder (transceiver)* cosiddetti ISO compatibili, anche lettori definiti "FULL-ISO" cioè in grado di funzionare sia sulla base dei due protocolli ISO (HDX e FDX-B) che sulla base del protocollo

Destron (versione FECAVA - FDX-A). La necessità di utilizzare anche lettori cosiddetti FULL-ISO deriva dall'esigenza di dover leggere anche i transponders di vecchia generazione che si prevede possano restare in circolazione ancora per un considerevole lasso di tempo.
Per le caratteristiche tecniche dei lettori o transceivers si rimanda a quanto dettagliato nell'allegato 4.

15.3 Codice UELN

A ciascun puledro iscritto ad un libro genealogico o registro anagrafico viene anche attribuito un numero di registrazione che lo accompagnerà per tutta la vita: si tratta del "Numero a Vita Universale Equino" (UELN) di 15 cifre che identifica univocamente l'equide a livello mondiale e non può essere cambiato per alcun motivo.

Le prime sei cifre del codice UELN identificano il Data Base nel quale è registrato l'equide: le prime tre (come per il codice transponder) sono il codice ISO 3166 del Paese (380 per l'Italia) e le seconde tre sono il codice del Data Base riconosciuto a livello internazionale (ad esempio, il codice per l'UNIRE- Cavallo da Sella è 380007, quello per l'UNIRE- Trottatore è 380008, ecc.). Alcuni Data Base italiani non hanno ancora un codice UELN (ad esempio: UNIRE–Puro sangue inglese; AIA–Lipizzano; ecc.) e sono invitati a provvedere quanto prima facendo riferimento al sito www.ueln.net.

Le ultime nove cifre del codice UELN identificano univocamente un equide all'interno del proprio Data Base di riferimento. Pertanto, il numero massimo di equidi identificabili all'interno di uno stesso Data Base è pari ad un miliardo (10^9).

Tuttavia, ogni organizzazione responsabile della tenuta di un Base Dati può organizzare come crede i suoi codici UELN: ad esempio la L.I.F. (*Lipizzan International Federation*) ha proposto che le organizzazioni aderenti inseriscano nei propri codici UELN, dopo le tre cifre che individuano lo Stato e le tre che identificano la Base Dati, il sesso (una cifra), la linea paterna (una cifra), purezza/incrocio (una cifra) ed infine il numero individuale (6 cifre). In questo esempio, ogni organizzazione può codificare fino al massimo di un milione di animali. Pertanto, ogni organizzazione è libera di utilizzare i propri codici UELN come crede, ma deve tener presente che ogni ulteriore specifica riduce il numero di equidi univocamente identificabili.

In ogni caso, il codice UELN compare su tutti i documenti ufficiali del equide.

16 Richiesta di assegnazione di nuovi transponder elettronici

Richiesta dei transponder elettronici
Responsabile della richiesta da inoltrare all'UNIRE: la stessa UNIRE e l'AIA per tutti gli altri equidi.
Soggetto deputato alla registrazione dei transponder elettronici in BDE: l'UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della richiesta:
- il numero di transponder elettronici richiesti deve essere coerente con il fabbisogno annuale;

Post condizioni:

- registrazione della richiesta di transponder elettronici in BDE;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Validazione delle richieste di transponder elettronici e generazione dei codici

Responsabile della validazione: l'UNIRE.
Pre condizioni per la positiva conclusione della validazione :

- la richiesta di assegnazione di nuovi transponder elettronici deve essere presente in BDE.

Post condizioni:

- registrazione in BDE dell'autorizzazione dell'UNIRE a far produrre i transponder elettronici con attribuzione delle sequenze di codici da riportare sui transponder elettronici (attivazione magazzino virtuale);
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione;

Conferma dell'avvenuta produzione dei transponder elettronici
Responsabile della comunicazione in BDE: il fornitore dei transponder.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il fornitore dei transponder

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- la richiesta di assegnazione di nuovi transponder elettronici da parte degli Uffici dell'UNIRE cui è demandata la gestione dei libri genealogici di competenza dell'Ente medesimo, o dell'AIA, approvata dalla medesima UNIRE, deve essere presente in BDE;
- la data di produzione dei transponder elettronici deve essere valida e non antecedente la data di approvazione, da parte dell'UNIRE, della richiesta ad essa pervenuta.
- I codici dei transponder elettronici assegnati devono essere già presenti in BDE in carico al magazzino virtuale UNIRE distintamente per destinatario (AIA o UNIRE).

Post condizioni:

- registrazione in BDE dell'avvenuta produzione dei transponder elettronici autorizzati;
- aggiornamento del magazzino virtuale dell'UNIRE con la registrazione dei codici dei nuovi microchip prodotti;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Assegnazione transponder elettronici alle singole ANA e APA da parte dell'AIA
Responsabile delle assegnazioni: l'AIA
Soggetto deputato alla conferma di assegnazione dei lotti di transponder elettronici in BDE: l'AIA

Pre condizioni per la positiva conclusione dell'assegnazione:

- le APA e le ANA devono essere accreditate in BDE. Le seconde devono essere tenutarie di un libro genealogico o un registro anagrafico riconosciuto.
- la data di assegnazione dei transponder elettronici deve essere successiva alla data di produzione;
- i transponder elettronici assegnati devono essere già presente in BDE ed in carico all'AIA.

Post condizioni:

- registrazione in BDE dell'avvenuta assegnazione
- segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.

Le ANA possono scegliere se gestire in proprio l'attività di identificazione, con propri veterinari o altre persone in possesso di equivalente qualifica incaricati, oppure se operare attraverso gli uffici provinciali presso le APA. In quest'ultimo caso, per evitare confusioni, l'AIA non potrà consegnare i transponder alle ANA interessate ma solamente alle APA.

17 Richiesta di transponder elettronici per reidentificazione

Nel caso in cui il transponder impiantato nell'equide per la sua identificazione dovesse risultare permanentemente illeggibile, si può procedere a reidentificare l'animale con un nuovo transponder. Va garantito il collegamento in BDE con il codice identificativo precedente.

18 Iscrizione di capi scambiati con Paesi della Unione Europea

Il proprietario di un equide acquistato ed introdotto da un paese dell'Unione Europea ha l'obbligo di comunicare all' UNIRE o ANA o AIA o APA, in ragione della rispettiva competenza, entro sette giorni dall'arrivo in azienda, la richiesta della iscrizione in anagrafe dell'animale attraverso l'invio della copia del passaporto originario che ha accompagnato l'animale stesso nello scambio e copia del modello di provenienza.

I capi introdotti dai Paesi della Unione Europea conservano gli identificativi e i passaporti originari e quindi, salvo che non sia richiesto da altre norme, non è necessario impiantare loro un nuovo trasponder. L'UNIRE o l'AIA o l'APA o L'ANA devono provvedere, entro 30 giorni, all'iscrizione dell'animale in BDE.

L'animale deve conservare l'identificativo originario nel caso che, pur provenendo da Paese Terzo, sia stato precedentemente identificato in un Paese UE.

Nei casi in cui non sia necessario procedere ad una nuova identificazione dell'equide, il proprietario deve compilare una apposita scheda identificativa che contiene almeno le seguenti informazioni ove applicabili:

- il codice identificativo del transponder rilevato;
- inserisce nella casella "Sesso" la lettera M se trattasi di equide maschio ovvero la lettera F se femmina;
- inserisce la data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno (come riportato nei certificati sanitari di importazione);
- inserisce la data di ingresso in azienda nella forma giorno/mese/anno;
- barra la casella "Paesi Membri UE";
- inserisce il Paese di provenienza (si intende il Paese che ha emesso il certificato sanitario di scorta degli animali);
- inserisce nello spazio assegnato i dati identificativi ed il codice fiscale del proprietario dell'equide;

- inserisce il codice aziendale in cui si trova l'equide al momento della sua registrazione;
- inserisce la destinazione finale dell'equide;
- inserisce la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno;
- appone la propria firma nell'apposito spazio.

Lo stesso proprietario trasmette, entro sette giorni dallo scambio, la predetta scheda all'APA o AIA o ANA o UNIRE affinché queste possano provvedere all'inserimento dei dati in BDE.

L' incaricato da APA o AIA o ANA o UNIRE ad operare sugli equidi di rispettiva competenza, deve verificare in ogni caso la presenza sull'animale di dispositivo elettronico di identificazione e la sua corrispondenza alla documentazione.

Nel caso di impianto di un transponder o della necessità di aggiornare il passaporto, le procedure da seguire sono del tutto analoghe a quelle previste per l'importazione di equidi da Paesi Terzi (Punto 19). L'AIA o l'APA o l'ANA o l' UNIRE stampano il nuovo passaporto allegando il precedente e rendendoli solidali fra loro. Il proprietario provvede ad aggiornare il registro di carico e scarico ed a compilare la dichiarazione di destinazione finale dell'equide.

Non occorre registrare in BDE gli animali scambiati con Paesi UE nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale, e l'animale sia effettivamente macellato entro i termini fissati dalla normativa vigente.

Modalità operativa: iscrizione di capi scambiati con Paesi UE
Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'equide o il detentore se delegato
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell'AIA o APA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- l'azienda di destinazione dell'equide deve risultare presente in BDE;
- i dati anagrafici ed il codice fiscale del proprietario risultino in BDE
- il codice Paese UE deve essere presente in BDE;
- la data di nascita dell'equide deve essere valida e non posteriore la data di ingresso in azienda;
- il sesso dell' equide deve essere presente tra quelli codificati;
- la data di comunicazione all'APA o AIA o ANA o UNIRE deve essere valida e non antecedente la data di ingresso in allevamento.

Post condizioni:

- registrazione dell'anagrafica dell' equide in BDE;
- registrazione del movimento di ingresso nell'allevamento/proprietario di importazione dell' equide;
- registrazione in BDE del codice identificativo dell'eventuale nuovo transponder impiantato come assegnato e non più utilizzabile ;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Le modalità per la comunicazione di iscrizione a libro genealogico o a registro anagrafico di allevamenti e di equidi sono descritte al punto 14.

19 Iscrizione di capi importati da Paesi Terzi

Si premette che gli equidi importati da paesi terzi devono essere identificati mediante transponder qualora non ne siano già dotati.

Il proprietario di un equide acquistato ed importato da Paese Terzo è tenuto a comunicare, entro sette giorni dall'arrivo in azienda, la richiesta di identificazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE in ragione della rispettiva competenza.

Nei casi in cui l'equide sia già dotato di transponder il proprietario deve compilare una apposita scheda identificativa che contiene almeno le seguenti informazioni ove applicabili:

- il codice identificativo del transponder rilevato;
- inserisce nella casella "Sesso" la lettera M se trattasi di equino maschio, ovvero la lettera F se femmina;
- inserisce la data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno (come riportato nei certificati sanitari di importazione);
- inserisce la data di ingresso in azienda nella forma giorno/mese/anno;
- barra la casella "Paesi Terzi";
- inserisce il Paese di provenienza (si intende il Paese che ha emesso il certificato sanitario di scorta degli animali);
- inserisce nello spazio assegnato i dati identificativi ed il codice fiscale del proprietario dell'equide;
- inserisce il codice aziendale in cui si trova l'equide al momento della sua registrazione;
- inserisce la destinazione finale dell'equide;
- inserisce la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno;
- appone la propria firma nell'apposito spazio.

Lo stesso proprietario trasmette, entro sette giorni dallo scambio, la predetta scheda all'APA o AIA o ANA o UNIRE affinché queste possano provvedere all'inserimento dei dati in BDE.

L' incaricato da APA o AIA o ANA o UNIRE ad operare sugli equidi di rispettiva competenza, deve verificare in ogni caso la presenza sull'animale di dispositivo elettronico di identificazione e la sua corrispondenza alla documentazione.

Viceversa nel caso in cui l'incaricato accerti l'assenza di un transponder o la sua permanente illeggibilità, il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato, provvede, entro i trenta giorni successivi, e comunque prima che l'equide lasci l'azienda, a identificare l'animale mediante transponder elettronico.

Lo stesso veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato, dopo aver inoculato il transponder sul lato sinistro del terzo medio del collo, a livello dell'area del legamento nucale dell'animale, ritira il passaporto dell'equide, rilasciato dal paese di esportazione, e compila la scheda identificativa sopra descritta integrandola con i seguenti dati:

- il codice del transponder impiantato;
- la data di compilazione della scheda nel formato giorno/mese/anno;
- la propria firma nell'apposito spazio.

Il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato trasmette, entro sette giorni dall'avvenuta identificazione, la scheda all'APA o AIA o ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, insieme al passaporto originario ritirato, affinché queste possano provvedere all'inserimento dei dati in BDE ed a emettere un nuovo passaporto, se l'equide ne fosse privo, o ad unire in maniera solidale a quello originario, o a convalidare il passaporto originario, se conforme alla normativa europea.

Non occorre registrare in BDE gli animali importati da Paesi Terzi nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale, e l'animale sia effettivamente macellato entro i termini fissati dalla normativa vigente.

Modalità operativa: iscrizione dell' equide importato da Paese terzo
Responsabile della comunicazione: il proprietario degli animali.
Responsabile della identificazione dell'equide: AIA o APA o ANA o UNIRE tramite veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell'AIA o APA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- l'azienda in cui viene identificato l'equide deve risultare aperta in BDE;
- il proprietario che ha importato l'equide deve risultare presente in BDE;
- il transponder eventualmente utilizzato per l'identificazione dell'equide importato da Paese Terzo deve essere presente nella serie dei transponder elettronici assegnati all'ente responsabile dell'identificazione;
- la data di nascita dell'equide deve essere valida e non posteriore la data di ingresso in azienda;
- la data dell'inoculazione del transponder deve essere valida e non antecedente la data di ingresso dell'equide in azienda;
- il codice precedente assegnato all'equide nel Paese di origine va riportato in BDE;
- il sesso dell'equide deve essere presente tra quelli codificati;
- la dichiarazione di destinazione finale dell'equide deve essere presente;
- il Paese Terzo da cui proviene l'animale deve essere codificato in BDE e non appartenere alla Unione Europea;
- la data di comunicazione all'AIA o APA o ANA o UNIRE deve essere valida e non antecedente la data di ingresso dell'equide in azienda;

Post condizioni:

- registrazione dell'anagrafica del equide in BDE;
- registrazione del movimento di ingresso nell'azienda in cui si trova l'equide;
- aggiornamento in BDE come assegnato e non più utilizzabile del transponder impiegato come identificativo;
- segnalazione della eventuale necessità di provvedere alla stampa del passaporto;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Le modalità per la comunicazione di iscrizione a libro genealogico o a registro anagrafico di allevamenti e di equidi sono descritte al punto 14.

20 Stampa del passaporto

Dopo la ricezione della scheda identificativa dell'equide nato in Italia o in tutti i casi in cui si rende necessario stampare un passaporto, l'APA o AIA o ANA o UNIRE provvede entro trenta giorni a:

- acquisire per i nati in Italia il certificato di fecondazione della madre (CIF) previsto dall'art. 33 del decreto n. 403 del 19 luglio 2000 recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L.15 gennaio 1991, n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale. Nelle sole Province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale N. 283/2004, la materia della riproduzione animale è autonomamente regolamentata. Nei casi di mancanza giustificata di CIF lo stesso è sostituito dall'autocertificazione da parte del proprietario;
- inserire i dati nella BDE;
- stampare ed inviare il passaporto al proprietario;
- tale obbligo sussiste anche nel caso in cui l'equide lasci l'azienda prima dei sette mesi per una destinazione diversa da quella di un macello e non a seguito della madre;
- conservare tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la dichiarazione di destinazione finale.

Modalità operativa: stampa del passaporto da parte dell'APA o AIA o ANA o UNIRE
Soggetto deputato alla stampa: l'APA o AIA o ANA o UNIRE ognuna per gli equidi di propria competenza.

I passaporti emessi dai diversi soggetti dovranno seguire uno schema generale, predisposto dall'UNIRE e conforme all'allegato 5, che assicuri uniformità nelle parti previste dall'anagrafe e, se del caso, consenta la differenziazione nelle parti previste dai singoli libri genealogici e registri anagrafici. In BDE sono pubblicati i modelli di passaporto autorizzati.

Pre condizioni per la positiva conclusione della iscrizione:
- l'equide di cui si intende stampare il passaporto deve essere presente in BDE che deve aver dato il nulla osta alla stampa;
- il passaporto dell'equide deve risultare come ancora non stampato.

Post condizioni:
- generazione in BDE di uno specifico codice di controllo, secondo un algoritmo definito centralmente, codice che deve essere riportato sul passaporto;
- generazione in BDE del numero univoco del passaporto da riportare sullo stesso;
- aggiornamento dell'avvenuta stampa del passaporto.

21 Movimentazione dei capi

In tutti i casi di movimentazione gli equidi devono essere scortati dal proprio passaporto oltre che dal documento di provenienza (Mod IV) ad eccezione dei casi in cui l'equide si trova: a) nei recinti o al pascolo, b) spostato a piedi nelle vicinanze del maneggio, c) se non svezzato purché accompagnato dalla madre, d) nei casi di emergenza. Nel caso di spostamenti a piedi che non si concludano con il rientro entro la medesima giornata, l'equide deve essere scortato dal passaporto.

22 Movimentazione per compravendita

In caso di movimentazione per la vendita di un equide ad altro allevamento o struttura oltre al Mod. IV il proprietario cedente deve compilare e sottoscrivere, congiuntamente all'acquirente, il modulo di comunicazione di vendita (All. 6) che deve essere inviato entro 7 giorni dalla vendita stessa, a cura del cedente all'APA o AIA o ANA o UNIRE in ragione della rispettiva competenza.

Il responsabile dell' APA o AIA o ANA o UNIRE aggiorna la BDE, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, utilizzando le informazioni presenti nella copia del modulo di comunicazione di vendita e riportando la data in cui ha ricevuto la documentazione.
Nel caso in cui ai fini della compravendita l'equide transiti attraverso una stalla di sosta del commerciante o un centro di raccolta, ovvero una fiera, mercato o esposizione, la comunicazione della movimentazione per compravendita deve comprendere anche l'indicazione della struttura in cui è transitato l'equide. Di tale informazione dovrà tenersi traccia in BDE.

Il vecchio ed il nuovo proprietario aggiornano entrambi i rispettivi registri di carico e scarico.

Modalità operativa: inserimento di uscita da un allevamento/proprietario e di ingresso in altro allevamento/proprietario

Responsabile della comunicazione di vendita : il proprietario che cede gli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell' APA o AIA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della registrazione del passaggio di proprietà:

- il proprietario che cede l'animale deve risultare presente in BDE e proprietario dell'equide venduto;
- l'equide oggetto di movimentazione deve essere presente nell'azienda di partenza;
- la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
- l'azienda di destinazione deve essere presente in BDE;
- la data di ingresso nel nuovo allevamento deve essere valida e deve essere successiva a quella di uscita dalla struttura cedente;
- il proprietario che acquista l'equide deve essere presente in BDE alla data di ingresso del capo;
- il motivo di uscita deve riportare "vendita ad altro proprietario di equide registrato in BDE";
- il motivo di ingresso deve riportare "acquisto da altro proprietario di equide registrato in BDE";
- la data di comunicazione all'APA o AIA o ANA o UNIRE deve essere valida e non deve essere antecedente rispetto ad altri eventi quali: nascita, precedenti passaggi di proprietà.

Post condizioni:

- registrazione in BDE del passaggio di proprietà;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

L'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE registrano sul passaporto dell'equide, nell'apposito spazio, gli estremi della nuova proprietà.

23 Uscita dell'equide da una azienda italiana destinato ad uno stabilimento di macellazione ed effettiva macellazione dell'equide stesso.

23.1 Movimento in uscita verso stabilimento di macellazione.

Il proprietario di un equide destinato alla macellazione, o il detentore se delegato, è tenuto a compilare il documento di provenienza (Mod. IV) degli animali in 4 copie.

Una copia del documento di provenienza rimane al proprietario che lo allega al registro di carico e scarico dopo aver scaricato l'animale dallo stesso registro, una copia è destinata all'ASL di competenza per l'allevamento, una copia all'APA o AIA o ANA o UNIRE, in ragione della rispettiva competenza, una copia con il relativo passaporto viene consegnata allo stabilimento di macellazione. APA o AIA o ANA o UNIRE, entro10 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvedono ad aggiornare in BDE la movimentazione dell'uscita dell'equide verso il macello.

Fatto salvo il caso di puledri fino ai sette mesi di età provenienti dalla medesima azienda di nascita, per i quali è sufficiente la compilazione dell'allegato 2, il responsabile dello stabilimento provvede alla verifica che l'equide sia munito del passaporto, che esso sia destinato al consumo umano, e che sia iscritto in BDE. In caso di esito negativo anche di uno solo di tali riscontri, il responsabile della stabilimento di macellazione segnala al più presto le circostanze all' APA o AIA o ANA o UNIRE, le quali provvederanno, se possibile, a regolarizzare la posizione dell'animale nel più breve tempo possibile e comunque prima che la carcassa lasci lo stabilimento di macellazione.

Modalità operativa: inserimento di movimento in uscita verso stabilimento di macellazione
Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'equide o il detentore se delegato.
Responsabile della registrazione in BDE: APA, AIA, ANA o UNIRE

Pre condizioni per la positiva conclusione del processo (per gli equidi fini a sette mesi di età valgono solo le condizioni applicabili):

- il proprietario che invia al macello l'equide deve risultare presente in BDE e proprietario dell'equide stesso;
- l'equide oggetto di movimentazione deve essere presente nell'azienda di partenza;
- la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
- il macello di destinazione deve essere presente in BDE;
- il motivo di uscita deve riportare "uscita verso macello";
- l'equide oggetto di macellazione deve essere presente in BDE e deve riportare nell'attributo status il valore "vivo";
- l'equide deve risultare destinato al consumo umano.

Post condizioni:

- registrazione in BDE del movimento di uscita dall'allevamento/proprietario specificato;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

23.2 Macellazione dell'equide

Una volta effettuata la macellazione o l'abbattimento degli equidi il gestore dello stabilimento provvederà, entro sette giorni, alla registrazione in BDE dei dati sui capi macellati od abbattuti presso il suo stabilimento nonché al recupero ed allo smaltimento dei transponder elettronici degli animali macellati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Responsabile della registrazione in BDE e dell'avvenuta macellazione: il responsabile dello stabilimento di macellazione.

Pre condizioni per la positiva conclusione del processo:

- il proprietario o detentore che ha inviato l'equide al macello deve risultare registrato in BDE e essere proprietario o detentore dell'equide stesso;
- l'equide oggetto di macellazione deve essere presente in BDE;
- l'equide deve risultare destinato al consumo umano;
- la data di macellazione deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- il numero di macellazione attribuito alla carcassa può essere riportato ;
- se trattasi di macellazione o abbattimento a seguito di ordinanza sanitaria questo elemento deve essere riportato in BDE.

Post condizioni:

- aggiornamento dello status del capo :"macellato";
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

Il veterinario ufficiale annulla il passaporto, con apposito timbro sulla prima pagina del passaporto stesso, che viene conservato presso lo stabilimento di macellazione per 5 anni. Per gli equidi iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, i passaporti annullati possono essere invece restituiti, su richiesta del proprietario, all'organizzazione che li ha emessi. In questo caso deve essere conservata una copia del frontespizio del passaporto presso lo stabilimento di macellazione per cinque anni.

Nel caso di equidi scambiati con Paesi UE o importati da Paesi Terzi al fine della loro macellazione sul territorio nazionale, il gestore dello stabilimento comunica entro sette giorni dalla macellazione gli estremi identificativi di ciascun capo come desunti dai documenti identificativi originali rilasciati dalle Autorità del Paese di provenienza. Detti estremi identificativi vengono registrati nella banca dati dell'anagrafe.

24 Equidi destinati a Paesi UE o a Paesi Terzi

Tutti gli animali destinati a Paesi UE ed a Paesi Terzi devono essere identificati e accompagnati dal relativo passaporto.

Il proprietario che cede l'equide comunica, entro 7 giorni dall'avvenuta cessione, alla APA o AIA o ANA o UNIRE a seconda delle rispettive competenze sugli equidi. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

- il codice identificativo del transponder dell'animale ceduto;
- dati anagrafici e codice fiscale del proprietario;
- data di cessione;
- paese di destinazione;
- il codice dell'azienda di uscita.

L'APA o AIA o l'ANA o l'UNIRE, ognuna per gli equidi di rispettiva competenza, aggiornano, entro 7 giorni, la BDE utilizzando le informazioni contenute nel modello ricevuto riportando la data di ricezione dello stesso.

Modalità operativa: aggiornamento

Responsabile della comunicazione: il proprietario o il detentore delegato dell'equide.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: APA o AIA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:

- il proprietario che cede l'animale deve risultare presente in BDE e proprietario dell'equide venduto;
- l'equide oggetto di scambio/esportazione deve essere presente nell'azienda di partenza;
- la data di uscita dall'azienda deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
- il paese di destinazione deve essere presente in BDE
- la data di comunicazione all'APA o AIA o ANA o UNIRE deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita;
- il motivo di uscita deve riportare "Scambio verso Paese UE" o "Esportazione verso Paese terzo".

Post condizioni:

- registrazione in BDE del movimento di uscita dall'azienda e dall'allevamento/proprietario specificati;
- aggiornamento dello status del equide valorizzandolo a "scambiato con Paese UE" o "ceduto a Paese Terzo ";
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

25 Movimentazione temporanea

Per movimentazioni temporanee si intendono i trasferimenti di un equide da una struttura ad un'altra per periodi di tempo limitati e senza che intervenga un cambio di proprietà dell'equide. Al termine della permanenza in queste strutture gli equidi transitano in altre strutture ovvero rientrano nella struttura di origine.

I responsabili di stazioni di monta, stazioni di inseminazione artificiale, centri di produzione di materiale seminale o di qualsiasi altra struttura autorizzata alla raccolta, manipolazione o trattamento e magazzinaggio di materiale genetico o seminale rendono disponibili alla BDE, in modalità informatizzata i dati relativi agli equidi transitati presso dette strutture. I dati devono contenere almeno l'identificativo dell'equide, l'azienda di provenienza, la data di ingresso nella

struttura e la data di uscita dalla struttura, l'eventuale azienda di destinazione qualora diversa da quella di provenienza. La comunicazione di tali dati alla BDE, obbligatoria a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di pubblicazione del presente Manuale Operativo, deve avvenire almeno con cadenza quindicinale.

I responsabili di maneggi ed ippodromi, rendono disponibili alla BDE in modalità informatizzata i dati relativi agli equidi transitati presso dette strutture. I dati devono contenere almeno l'identificativo dell'equide, la data di ingresso nella struttura e la data di uscita dalla struttura. La comunicazione di tali dati alla BDE, obbligatoria a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di pubblicazione del presente Manuale Operativo, deve avvenire almeno con cadenza quindicinale.

Modalità operativa: inserimento movimentazioni temporanee
Responsabile della comunicazione di movimentazione temporanea : il responsabile della struttura.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile della struttura.

E' consentito al responsabile della struttura dotarsi di una Carta nazionale di servizi per inserire i dati direttamente nella BDE per il trasferimento (*upload)* di tali dati. La stessa operazione può essere effettuata anche tramite APA .

Pre condizioni per la positiva conclusione della registrazione della movimentazione:
- la struttura di provenienza dell'animale deve risultare aperta in BDE;
- l'equide oggetto di movimentazione deve essere presente in BDE;
- la data di ingresso nella struttura di accoglienza temporanea di cui al presente punto deve essere valida;
- il motivo della movimentazione deve riportare "movimentazione temporanea"
- la struttura di accoglienza temporanea deve essere presente in BDE;
- la data di uscita dalla struttura di accoglienza temporanea deve essere valida e posteriore alla data di ingresso nella struttura stessa.

Post condizioni:
- registrazione in BDE della movimentazione temporanea;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

26 Morte dell'equide.

In caso di morte, naturale o accidentale, od ancora per soppressione in seguito ad incidente di un equide, il proprietario, fatti salvi gli adempimenti di polizia veterinaria secondo quanto stabilito dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, comunica l'evento, entro sette giorni, all'APA o AIA o ANA o UNIRE compilando la dichiarazione di morte (all.7) e restituendo il passaporto dell'equide stesso.
E' compito del proprietario provvedere allo smaltimento della carcassa secondo le modalità previste dalla normativa sanitaria in vigore (Reg. CE n. 1774/2002 e successive modifiche) ed allo smaltimento del transponder secondo la normativa vigente.

L'APA o l'AIA o ANA o UNIRE, in ragione della specifica competenza rispetto alla razza dell'equide, provvedono entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione

(passaporto e denuncia), a registrare l'evento concernente l'equide nella BDE riportando la data dell'evento stesso.

Modalità operativa: aggiornamento per registrazione in BDE di equide morto

Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'equide o il detentore se delegato.

Soggetto deputato alla registrazione in BDE: APA o AIA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione del processo:

- il proprietario che denuncia la morte dell'equide deve essere presente in BDE e proprietario dell'equide alla data della morte di quest'ultimo;
- l'equide morto deve essere presente in BDE nell'azienda di competenza:
- la data di morte deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- la data di comunicazione all'APA o AIA o ANA o UNIRE competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di morte.

Post condizioni:

- registrazione in BDE della segnalazione di morte dell'equide del proprietario specificato;
- aggiornamento in BDE dello status dell'equide con la definizione di "morto";
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

27 Sostituzione transponder elettronico mal funzionante

Nel caso in cui il dispositivo di identificazione elettronica (transponder) non sia più leggibile è consentito procedere alla reidentificazione dell'animale con un nuovo dispositivo recante un codice identificativo diverso. In tal caso è necessario provvedere a garantire il legame con la precedente identificazione. La mancata leggibilità dovrà essere verificata con diversi tentativi di lettura, effettuati anche con lettori diversi la cui funzionalità sia stata provata precedentemente con un lettore dello stesso tipo, ovvero ricorrendo anche all'utilizzo di un lettore "FULL ISO".

In caso in cui sia accertata l'illeggibilità del transponder applicato all'equide e dopo l'accertamento dell'identità dell'equide, si procede all'impianto di un nuovo transponder secondo le seguenti modalità:

- Il proprietario è tenuto ad informare immediatamente l'APA o AIA o ANA o UNIRE;
- L'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE, ognuna per gli equidi di rispettiva competenza, inviano entro 15 giorni il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica per l'impianto di un nuovo transponder;
- Il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato dai rispettivi organismi di riferimento, deve procedere al riconoscimento dell'equide attraverso il passaporto ed a compilare la scheda di impianto del nuovo transponder.
- Il veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato applica il nuovo transponder ed inserisce nell'apposito spazio del passaporto l'etichetta autoadesiva riportante il nuovo codice identificativo del transponder.

La scheda di impianto di nuovo transponder elettronico contiene i seguenti dati:

- codice del transponder originale;
- codice identificativo del nuovo transponder;

- data di applicazione del nuovo transponder nella forma giorno/mese/anno;
- firma del veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato, nell'apposito spazio riservato;
- firma del proprietario o del detentore se delegato nell'apposito spazio.

La scheda è trasmessa dal veterinario o altra persona in possesso di equivalente qualifica incaricato, entro sette giorni dall' avvenuto nuovo impianto, all'APA o AIA o ANA o UNIRE affinché queste possano provvedere all'inserimento in BDE.

Responsabile della comunicazione di malfunzionamento: il proprietario dell'equide o il detentore se delegato.*Responsabile del reimpianto del transponder*: l'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE ognuna per gli equidi di rispettiva competenza attraverso il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, incaricato.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell' APA o AIA o ANA o UNIRE ognuna per gli equidi di rispettiva competenza.

Pre condizioni per la positiva conclusione del processo:

- il proprietario dell'equide deve risultare conosciuto in BDE;
- il codice identificativo dell'azienda in cui è tenuto l'equide deve essere valido;
- il codice identificativo del transponder originale deve essere presente in BDE;
- il codice identificativo del nuovo transponder impiantato , deve essere presente in BDE nei lotti di transponder assegnati all'AIA o all'UNIRE in ragione delle specifiche competenze sulle razze;
- la data di impianto del nuovo transponder elettronico deve essere valida e non antecedente la data di richiesta.

- Post condizioni:registrazione in BDE del codice identificativo del nuovo transponder impiantato come assegnato e non più utilizzabile;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

28 Comunicazione furto o smarrimento di animali

28.1 Smarrimento e furto

In caso di smarrimento o furto dell'equide, il proprietario o il detentore se delegato:

- comunica l'evento per iscritto (all.7) all' AIA o all'APA o all'ANA o all'UNIRE, in ragione delle rispettive competenze sugli equidi, entro sette giorni dell'evento stesso, allegando copia della denuncia presentata alle autorità di polizia, sulla quale deve essere riportato il codice identificativo dell'equide;
- invia contemporaneamente il passaporto dell'equide smarrito o sottratto all'AIA o all'APA o all'ANA o all'UNIRE, che provvedono ad aggiornare la banca dati ed ad annullare il passaporto e conservarlo per almeno due anni;
- proprietario o il detentore se delegato, entro sette giorni dall'evento, deve annotare sul registro di carico e scarico l'avvenuto smarrimento o furto;

- l'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE sulla base della documentazione presentata provvedono ad aggiornare la BDE, entro i successivi sette giorni, riportando la data in cui hanno ricevuto la documentazione stessa.

Modalità operativa: aggiornamento del furto/smarrimento dell'equide

Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'equide od il detentore se delegato.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: il responsabile dell' APA o AIA o ANA o UNIRE.

Per ogni equide rubato/smarrito devono essere memorizzate in BDE le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del proprietario/detentore che denuncia il furto/smarrimento dell'equide;
- il codice dell'azienda in cui era tenuto l'equide; il codice identificativo (il numero del passaporto per equidi senza transponder) o il codice del transponder, dell'equide rubato/smarrito;
- la data del furto/smarrimento;
- la data di comunicazione all'AIA o APA o ANA o UNIRE.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- l'azienda in cui è avvenuto il furto/smarrimento deve risultare presente in BDE alla data del furto/smarrimento;
- il proprietario deve risultare presente in BDE;
- il codice identificativo dell'equide rubato/smarrito deve essere presente nell'azienda che effettua la denuncia;
- la data del furto/smarrimento deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- la data di comunicazione all'AIA o APA o ANA o UNIRE deve essere valida, non antecedente la data del furto/smarrimento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento.

Post condizioni:
- registrazione in BDE del furto/smarrimento dell'equide del proprietario specificato;
- aggiornamento in BDE dello status dell'equide con la definizione di: "rubato/smarrito";
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

28.2 Ritrovamento dell'equide

Nel caso di ritrovamento dell' equide il proprietario od il detentore se delegato è tenuto a darne comunicazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE in ragione delle rispettive competenze, entro sette giorni dall'evento, inviando la comunicazione di ritrovamento e unendo copia della denuncia alla autorità di polizia.

L'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE, in ragione delle rispettive competenze, ricevuta la comunicazione, inviano il veterinario, o altra persona in possesso di equivalente qualifica, presso l'azienda per la verifica della identificazione dell'equide e per compilare l'apposita scheda.

Successivamente alla verifica dell'identità, l'APA o l'AIA o l'ANA o l'UNIRE provvedono:

- qualora l'identità dell'equide, tramite la verifica del codice identificativo contenuto nel transponder applicato all'equide stesso, sia accertata e corrisponda a quanto presente nella BDE, a rilasciare un nuovo documento d'identificazione (passaporto), sostitutivo di quello annullato al momento della denuncia, contrassegnato dalla dicitura "DUPLICATO", che deve palesare un numero di passaporto diverso da quello originario e la dicitura "il presente passaporto n°... è un Duplicato che sostituisce e annulla il precedente passaporto n°... " e riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano",

- qualora la lettura non confermi la presenza o la leggibilità del transponder, ovvero nel caso in cui l'animale risultasse essere stato identificato con il solo numero di passaporto ai sensi della decisione 2000/68/CE, a identificare l'equide con l'applicazione di un nuovo transponder e con l'emissione di un nuovo passaporto che sarà contrassegnato come "Secondo originale"e deve riportare la dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".

Modalità operativa: aggiornamento in BDE del ritrovamento dell'equide
Responsabile della comunicazione: il proprietario od il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: APA o AIA o ANA o UNIRE.

Per ogni equide ritrovato devono essere memorizzate le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del proprietario o del detentore che ha comunicato il ritrovamento;
- il codice del transponder originale dell'equide ritrovato che deve essere stato precedentemente comunicato come smarrito/rubato;
- la data del ritrovamento;
- la data di comunicazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE ;
- la data dell'eventuale reidentificazione;
- l'eventuale nuovo codice di transponder applicato.

Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- il proprietario/detentore che ha comunicato il ritrovamento deve risultare presente in BDE alla data del ritrovamento;
- il equide ritrovato deve essere in precedenza stato comunicato come rubato/smarrito;
- la data del ritrovamento deve essere valida, non antecedente la data del furto/smarrimento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- la data di comunicazione all'APA o all'AIA o all'ANA o all'UNIRE deve essere valida, non antecedente la data del ritrovamento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento.

Post condizioni:
- registrazione in BDE del ritrovamento dell'equide;
- registrazione in BDE del codice identificativo dell'eventuale nuovo transponder impiantato come assegnato e non più utilizzabile;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.